

Camera di Commercio delle Marche

F.A.Q. BANDO BORGHI

Per ulteriori quesiti scrivere a promozione@marche.camcom.it

.....
Se l'impresa va costituita (iscritta al Registro Imprese e attiva) dal 1/12/2021 al 30/9/2022*, può effettuare gli acquisti di cui alle spese richieste senza attivare l'unità locale? (che non incide sulla sua iscrizione o attivazione), rendendo quindi l'UL operativa a seguire rispetto alla pubblicazione della graduatoria di accoglimento?

Si precisa che gli acquisti effettuati devono essere imputati e localizzati, anche come risultanti dalla fattura e dal documento di trasporto, presso l'unità locale destinataria del contributo.

Si rammenta, ai sensi dell'art. 8 capoverso 3°, che la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni; ai sensi dell'art. 10 (Controllo, revoca, rinuncia), la Camera di Commercio si riserva la facoltà di mettere in atto, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutte le misure di controllo e verifiche necessarie ad accertare:

- l'effettiva fruizione dei beni e servizi oggetto di contributo;
 - il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione;
 - la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.
- (...).

Ciò precisato, si comprende che l'Unità Locale destinataria del contributo, pur non aperta in sede di invio dell'istanza di contributo (Mod. A), deve risultare, dagli atti e certificati del Registro Imprese, aperta e attiva entro il 30/9/2022*, e le fatture relative ai costi sostenute devono essere direttamente imputabili alla stessa, nonché pagati (nei termini indicati dal bando relativi alla tracciabilità) nel medesimo arco temporale.

Alla luce dei nuovi termini per la presentazione delle domande di contributo per il bando in oggetto (30/09/2022*), ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le imprese ancora da costituire entro quando devono risultare iscritte e attive presso il Registro Imprese?

Inoltre, le spese per cui si richiede agevolazione possono essere sostenute dall'impresa solo a seguito di sua costituzione in quanto dovranno essere ad essa intestata, corretto?

Facendo seguito al suo quesito, comunico che:

- le spese ammissibili ai fini del bando in oggetto vanno sostenute dal 1/12/2021 al 30/9/2022*;
- le fatture e i documenti contabili da esibire (nella fase di rendicontazione - Mod. B) devono essere intestate all'impresa richiedente il contributo, come specificato all'art. 7 del predetto bando.

Va da sé che l'impresa va costituita (iscritta al Registro Imprese e attiva) dal 1/12/2021 al 30/9/2022*, affinché ci sia allineamento tra l'intestazione delle fatture, il loro saldo, e la riconducibilità all'impresa richiedente il contributo.

*così modificato da delibera di Giunta n. 36 del 16/5/2022

Un disoccupato/inoccupato, non titolare di partita IVA, che vuole avviare una attività può presentare domanda di partecipazione?

Il bando è strutturato in due fasi:

1: presentazione Modello A: dal 1/12/2021 al 30/9/2022* è possibile presentare istanza di partecipazione sia per chi sia già titolare/legale rappresentante di un'impresa, sia per chi è "richiedente", cioè colui/colei che intende avviare una nuova impresa (quindi al 1/12/2021 non sia ancora iscritto e attivo al Registro Imprese), e che risulti inoccupato/disoccupato.

2: presentazione Modello B: dall'1/11/2022* al 31/12/2022*: fase di rendicontazione delle spese sostenute. In questa fase è necessario che il titolare/legale rappresentante di un'impresa o il "richiedente" trasmetta il Modello B nella quale sono elencate tutte le spese sostenute per l'avvio dell'impresa insieme agli allegati espressamente previsti dall'art. 7 del bando.

Pertanto, un disoccupato/inoccupato può presentare domanda di partecipazione al bando, anche senza Partita Iva, e provveda, dal 1/12/2021 al 30/9/2022*, all'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese e all'avvio dell'attività economica commerciale (codice Ateco 47) in uno dei comuni di cui all'Allegato A.

In quale arco temporale deve avvenire la creazione/trasferimento dell'impresa o dell'unità locale?

Fermo restando l'ambito di riferimento in uno dei comuni di cui all'allegato A, beneficiari del presente contributo sono coloro che avviano una nuova attività commerciale o nuova unità locale di impresa in cui si svolge attività commerciale, oppure trasferiscono la sede dell'impresa/unità locale che svolge attività commerciale dal 1/12/2021, data di apertura del bando al 30/9/2022*.

Saranno ritenute inammissibili quelle istanze di partecipazione al bando per avvio/trasferimento di impresa/unità locale avvenuto prima del 1/12/2021 in uno dei comuni di cui all'allegato A.

Nell'unità locale deve essere svolta l'attività di commercio al dettaglio o può essere sede di un magazzino?

Nell'unità locale che si avvia o si trasferisce deve essere esercitata attività di commercio al dettaglio, Codice Ateco 47, come specificata nella Legge Regionale n. 22 del 5/8/2021 art. 19 comma 1 lett. B: l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L'attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi".

Pertanto, in fase istruttoria, sarà ammissibile solo l'unità locale in cui svolge attività commerciale, desumibile dalla visura camerale che rende esplicita la specifica attività economica svolta, accompagnata dal suo codice Ateco.

Laddove, ad esempio, l'unità locale si configura come deposito o ufficio o magazzino, la visura non rileva l'attività esercitata, ma soltanto gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, oltre a riportare,

*così modificato da delibera di Giunta n. 36 del 16/5/2022

in maniera automatica, il codice Ateco di un'attività che è esercitata in altra sede. In questo ultimo caso, quindi, viene meno il requisito oggettivo di ammissibilità, in quanto si tratta avvio o trasferimento di Unità locale in cui non si svolge attività del commercio.

Se ho un'impresa non commerciale con sede fuori dai comuni indicati nell'allegato A e iscritta prima del 1/12/2021, posso partecipare al bando per ottenere il contributo?

E' prevista la possibilità di partecipare al bando anche per chi è già imprenditore (titolare di impresa individuale o legale rappresentante in caso di società): nel caso in esame è ammissibile l'istanza di partecipazione al bando per:

- apertura di un'unità locale in uno dei comuni di cui all'Allegato A in cui dovrà essere svolta l'attività del commercio (codice Ateco 47) dal 1/12/2021;
- trasferimento della sede in uno dei comuni di cui all'Allegato A con contemporaneo avvio, nella stessa sede, anche dell'attività economica commerciale (codice Ateco 47).

Un'impresa costituita nel corso del 2021 (prima del 1/12/2021), con sede legale in uno dei comuni dell'Allegato A, ma ancora INATTIVA (quindi priva di codice Ateco e senza unità locale), può essere soggetto beneficiario qualora, entro la data di scadenza del bando, venga aperta l'unità locale nella sede legale?

La domanda è ambigua e il caso da esaminare richiede un'analisi in quanto può essere ricompreso:

- nella tipologia di cui all'art. 2 punto 2) qualora l'imprenditore, che ha già iscritto la sua impresa prima del 1/12/2021, intenda avviare un'attività economica commerciale (Codice Ateco 47) in uno dei comuni di cui all'allegato A e per il quale presenta istanza di contributo: dal 1/12/2021 l'imprenditore deve avviare l'attività economica commerciale (secondo la procedura prevista dal Registro delle Imprese) e presentare domanda di partecipazione al bando con idoneo Modello A;
- nella tipologia di cui all'art. 2 punto 1) qualora proceda ad apertura di nuova unità locale in cui svolge attività del commercio. L'impresa deve prima dare avvio dell'attività economica al Registro delle Imprese per essere iscritta e attiva al fine di possedere i requisiti richiesti dal bando. Dal 1/12/2021 può presentare idonea istanza di partecipazione al bando finalizzata all'avvio dell'unità locale in uno dei comuni di cui all'allegato A.

Per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. Al fine di beneficiare del contributo del presente bando, nell'unità locale si deve svolgere attività del commercio (Codice Ateco 47).

A quanto ammonta il contributo erogabile a favore dei destinatari del bando ?

Ai sensi dell'art. 5.2, il contributo erogabile a favore dei destinatari del bando corrisponde al 70% delle spese effettivamente sostenute, fino ad un massimo di 8.000,00* euro.

Nei casi di:

*così modificato da delibera di Giunta n. 36 del 16/5/2022

- 1) domanda presentata da persona fisica di età non superiore a 36 anni;
- 2) domanda presentata da imprenditrice donna (secondo la definizione di imprese femminili stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni)

è prevista una premialità di 1.000,00 euro in più rispetto al contributo di base.

La premialità 1) o 2) si aggiunge al contributo base, che pertanto è incrementabile fino ad un massimo di € 9.000,00* (novemila euro), fatto salvo il limite delle spese sostenute ed ammesse a rendiconto.

E' possibile presentare domanda nel caso di trasferimento locale nello stesso Comune?

Con riguardo a tale domanda si cita:

Articolo 3 - Interventi finanziabili

- Avvio di nuova impresa commerciale (Codice ATECO 47) o nuova unità locale di impresa appartenente al settore commercio (Codice Ateco 47) con sede in uno dei borghi di cui al punto Aree interessate;
- Trasferimento di impresa commerciale (Codice ATECO 47) o di unità locale di impresa appartenente al settore commercio (Codice ATECO 47) in uno dei borghi di cui al punto Aree interessate.

Ciò premesso, il trasferimento di UL nell'ambito dello stesso Comune (posto che trattasi di Comune presente in elenco) non è ammissibile; diverso il caso di apertura di nuova UL (sempre per attività commerciale e non deposito o magazzino) o di trasferimento di sede o UL da altro Comune.

E' possibile presentare domanda con una pec di una terza persona? se si, è necessario presentare la procura?

L'art. 6 del bando disciplina le modalità di presentazione dell'istanza, esclusivamente su modello previsto, firmato digitalmente e con gli allegati previsti (ad esempio carta d'identità), inoltrato alla casella pec della Camera di Commercio;

Si precisa che "È obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC, presso la quale l'impresa elegge il domicilio ai fini della procedura e tramite cui saranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda."

Ci premesso è possibile presentare istanza tramite PEC di soggetto terzo, che viene eletto "domicilio" nel senso sopra richiamata; va allegata la carta d'identità, come previsto nel modello A che già contempla ipotesi di trasmissione da casella pec non di proprietà del beneficiario del contributo.

*così modificato da delibera di Giunta n. 36 del 16/5/2022

Posso presentare domanda di partecipazione al bando se sono studente?

All'art 2 del bando sono indicati i soggetti beneficiari e specificatamente il punto 2 del medesimo articolo così stabilisce:

"In caso di avvio nuova impresa:

- Il richiedente per nuova impresa da avviare non già imprenditore:
 - o risulti inoccupato o disoccupato;
 - o non sia percettore di redditi di cittadinanza o altre forme di sussistenza sociale alla data di avvio della nuova impresa"; (...)

Nel caso di avvio di impresa le spese sostenute che si devono presentare devono essere precedentemente saldate o possono bastare dei preventivi rilasciati da persone qualificate?

Il bando in oggetto è un bando cosiddetto a 2 fasi:

1) domanda con ipotesi/preventivi per spese da sostenere;

2) valutata l'ammissibilità della domanda, il contributo viene concesso a seguito di rendicontazione delle spese indicate nella domanda corredate da relativa fattura ed attestazione di pagamento; si rinvia all'art 7 del bando per tutti i dettagli.

Potrei farmi guidare da qualcuno per consulenze di tipo informativo?

Per ciò che riguarda consulenze l'Ente camerale non procede a fornire tale tipo di servizio, mentre è a disposizione per ulteriori chiarimenti sul bando, anche relativamente alla ammissibilità delle spese oggetto di incentivo, delucidazioni sulle modalità di rendiconto, tempistica istruttoria e liquidazioni.

I costi di ristrutturazione sono finanziabili?

No, i costi di ristrutturazione non sono finanziabili.

Un'impresa che ha avviato una nuova unità locale il 2/12 in uno dei comuni indicati vuole attivare un servizio di consegna prodotti a domicilio ed acquistare il relativo servizio da società specializzata. Tale spesa, necessaria per lo svolgimento dell'attività nella nuova unità locale, può essere ammessa?

Si rinvia all'art 5 del bando "borghi" che così stabilisce:

Articolo 5 - Spese ammissibili e misura del contributo

5.1 In termini generali, le spese saranno ritenute ammissibili solo se strettamente correlate alla realizzazione degli obiettivi progettuali e alle finalità del bando, ovvero incentivare l'attività economica e il trasferimento e il ripopolamento nei piccoli borghi.

*così modificato da delibera di Giunta n. 36 del 16/5/2022

Più specificamente saranno ritenute ammissibili:

- Spese di costituzione (onorario notarile, assicurazione per copertura di rischi inerenti l'utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate nel progetto di impresa);
- Spese per l'acquisto di attrezzature e beni mobili, funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale;
- Spese relative alle consulenze tecniche (consulenza fiscale, gestionale e marketing tradizionale e digitale ecc);
- Spese per la frequenza di attività formative collettive o individuali di soggetti coinvolti, collegati allo svolgimento dell'attività commerciale;
- Spese per pubblicità;
- Spese per l'acquisto di hardware e software (finalizzati all'informatizzazione ed all'allacciamento a reti informatiche dell'unità commerciale);
- Spese per l'acquisto di brevetti o licenze d'uso;
- Spese per eventuale trasloco in caso di trasferimento UL;
- Spese per Certificazioni Emas Ecolabel.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell'IVA e delle analoghe imposte, sostenute dal 1/12/2021 al 30/9/2022* e documentate dall'impresa richiedente, nelle modalità e nei termini di cui all'art. 7 del presente bando.

Stante quanto richiamato, dalla breve descrizione del servizio sembrerebbe che la neo azienda intenda acquisire un servizio di delivery dei propri prodotti, per un'ipotetica attività di e-commerce; al fine di fornire riscontro adeguato sarebbe opportuno ricevere maggiori informazioni sulla attività della neo azienda e del servizio che intende acquisire.

Si indica quanto già comunicato per una presunta fattispecie simile al caso rappresentato:

Premesso:

che le vendite on line di beni fisici sono state espressamente equiparate alle vendite per corrispondenza dalla Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009 dell'Agenzia delle Entrate;

che l'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 1998, n. 114, afferma che per commercio al dettaglio (o al minuto) deve intendersi "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale", e medesima norma è riportata all'art. 19 comma 1) lettera b) della legge regionale marche 22/2021 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche;

stante però il tenore del bando e le sue finalità:

- sostegno dei borghi dell'entroterra marchigiano con l'obiettivo di incentivare l'attività economica e lo sviluppo dell'imprenditorialità.
- ripopolamento delle aree interne attraverso l'avvio/trasferimento di impresa o di unità locale;

*così modificato da delibera di Giunta n. 36 del 16/5/2022

Richiamate le disposizioni della suddetta legge regionale 22/2021 che all'art. 24 comma 1) così recita: "al fine di sostenere l'apertura di attività commerciali ed evitare la desertificazione urbana, è incentivato l'insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita presso stabili in disuso ... (omissis);

precisato che le attività collegate a deposito, magazzino, pur svolte in locali considerati Unità locali, non sono configurabili come attività commerciali perché di fatto non vi avviene scambio di merci con il consumatore finale;

dato atto che l'attività di vendita online, soprattutto se effettuate in via esclusiva con tale modalità rispetto ad altre forme, può indicare che l'UL scelta come luogo di svolgimento dell'attività rappresenti un semplice ufficio o magazzino, facendo venir meno il contatto diretto e di animazione dell'attività commerciale all'interno del borgo; ovviamente dovrebbe non parlarsi di attività dalla portata di piattaforme in cui la mobilitazione di lavoratori e scambi rappresenta una efficace forma di ripopolamento del borgo; ciò in termini di lavoratori e fornitori che con la loro presenza riaccendono la fruizione di servizi ed attività commerciali locali di ristorazione, trasporto, logistica, comunicazione;

Valutato quanto sopra, si propende per la non ammissibilità di UL per commercio online senza che ciò sia unito ad una reale attività di scambio commerciale in presenza nei termini sopra indicati.